



Al Ministro per lo sviluppo economico
Al Ministro per i beni e le attività culturali

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 44;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive*”, e in particolare l’art. 16, comma 2, nonché il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, e in particolare l’art. 3, che modificano l’art. 44 del citato Testo Unico;

Visto l’articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, “*Testo Unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici*”, e, in particolare, il comma 2, secondo cui: “*Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano alle opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite. Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la pay per view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione alle opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva una quota minima del 20 per cento del tempo di trasmissione alle opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.*”;

Visto, altresì, il successivo comma 3, secondo cui: “*Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la pay per view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano il 10 per cento almeno dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell’ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all’acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, inclusi i palinsesti diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi. La percentuale di cui al primo periodo deve essere raggiunta assegnando una quota adeguata ad opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione,*



Il Ministro per lo sviluppo economico
Il Ministro per i beni e le attività culturali

incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle opere europee realizzate da produttori indipendenti una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all'offerta radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi; all'interno di questa quota, nel decreto di cui al quinto periodo e' stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali, di natura non regolamentare, da adottare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri per la qualificazione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, nonché le quote percentuali da riservare a queste ultime nell'ambito delle percentuali indicate al secondo e al terzo periodo del comma 2 e al primo periodo del presente comma, tenendo conto dello sviluppo del mercato e della disponibilità delle stesse. Con il medesimo decreto sono altresì definite le singole quote minime percentuali, nell'ambito della riserva di cui al primo periodo, da destinare rispettivamente alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto ovvero all'acquisto delle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.”.

Visto, altresì, il successivo comma 6, secondo cui le disposizioni di cui al medesimo articolo non si applicano alle emittenti operanti in ambito locale;

Visto, inoltre, l'art. 2, comma 1, lett. l), del citato decreto legislativo, che definisce come “emittente”, anche ai fini dell'art. 44, un “fornitore di servizi di media audiovisivi lineari”, diverso da quelli individuati alle lett. aa) e bb);

Visto, inoltre, l'art. 2, comma 1, lett. p), del citato decreto legislativo, che definisce “produttori indipendenti” gli “operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente, anche analogici.”.

Tenuto conto della intervenuta transizione dal sistema analogico al sistema digitale terrestre;



Al Ministro per lo sviluppo economico
Al Ministro per i beni e le attività culturali

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni “*Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni “*Revisione dei film e delle opere teatrali*”;

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, “*Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*” e, in particolare, gli articoli 1 e 2;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni “*Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche*”, con specifico riguardo agli artt. 2, 5 e 6;

Tenuto conto dello sviluppo del mercato e della disponibilità delle opere;

Vista la relazione illustrativa, che fa parte integrante del presente decreto, a firma del Capo di gabinetto del Ministero dello sviluppo economico e del Capo di gabinetto del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il parere della Commissione VII del Senato della Repubblica reso il 14 febbraio 2013;

Vista la nota del 14 febbraio 2013 con cui il Presidente della Camera dei Deputati ha comunicato che i componenti degli Uffici di Presidenza della VII Commissione e della IX Commissione hanno convenuto sulla non opportunità che le Commissioni riunite procedano all’esame dello schema di decreto inviato;

Adottano il seguente decreto

Art. 1 – Definizione di opere cinematografiche di espressione originale italiana e procedura di riconoscimento.

1. Per opere cinematografiche di espressione originale italiana si intendono i film di cui all’art. 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28, e successive modificazioni, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell’articolo 5, comma 1 e dell’art. 6 del



Il Ministro per lo sviluppo economico
Il Ministro per i beni e le attività culturali

medesimo decreto legislativo, ovunque prodotti, la cui versione originale sia prevalentemente in lingua italiana o dialetti italiani. Nel caso di film ambientati, anche in parte, in regioni italiane nelle quali risiedono minoranze linguistiche individuate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, o nei quali siano presenti personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate, ai fini e per gli effetti del presente decreto, alla lingua italiana, purché l'utilizzo della lingua della minoranza linguistica risulti strettamente funzionale alle esigenze narrative dell'opera cinematografica interessata.

2. Ai fini del comma 1, si ha prevalenza della lingua italiana o dialetti italiani nella versione originale dell'opera cinematografica ove il relativo minutaggio sia almeno pari al 50% di quello complessivo del "parlato" della stessa.

3. Ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto legislativo, il tempo di trasmissione, ovvero di diffusione, da parte delle emittenti televisive, preso in considerazione nel presente decreto, si intende al netto del tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite.

4. Ai fini del riconoscimento della qualifica di opera cinematografica di espressione originale italiana di cui al comma 1 del presente articolo, le imprese di produzione e gli altri soggetti interessati ai sensi del presente decreto, presentano apposita istanza alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali. Con decreto del Direttore generale per il cinema sono stabilite le modalità tecniche e applicative della relativa procedura, inclusa la verifica prevista nel precedente comma 2. L'istanza può essere presentata anche per le opere cinematografiche relativamente alle quali il rilascio del nulla osta per la proiezione in pubblico, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, rechi data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2 – Quote di riserva relative alla trasmissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana.

1. All'interno della quota percentuale prevista nell'articolo 44, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo, la quota riservata dalle emittenti televisive, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la *pay per view*, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, d'ora in avanti: "emittenti televisive diverse dalla concessionaria", alle opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni, è pari:



Il Ministro per lo sviluppo economico
Il Ministro per i beni e le attività culturali

a) al 10% per i palinsesti che non abbiano carattere tematico, pari all'1% del tempo di diffusione;

b) al 30% per i palinsesti di carattere tematico, che trasmettano in prevalenza opere cinematografiche, pari al 3% del tempo di diffusione.

2. All'interno della quota percentuale prevista nell'articolo 44, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo, la quota riservata dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, d'ora in avanti: "emittente televisiva concessionaria", alle opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni, è pari:

a) al 6,5% per i palinsesti, su qualsiasi piattaforma, che non abbiano carattere tematico, pari all'1,3% del tempo di trasmissione;

b) al 20% per i palinsesti, su qualsiasi piattaforma, di carattere tematico, che trasmettano in prevalenza opere cinematografiche, pari al 4% del tempo di trasmissione.

3. Nell'assolvimento degli obblighi di trasmissione, l'emittente televisiva concessionaria assicura, secondo le modalità stabilite nel contratto di servizio, una rilevante programmazione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni, in tutte le fasce orarie.

Art. 3 – Quote di riserva relative alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana.

1. Nell'ambito della quota percentuale prevista nell'articolo 44, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo, per le emittenti televisive diverse dalla concessionaria la quota degli introiti netti annui riservata alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto delle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti, ammonta al 32% di detta quota percentuale, pari al 3,2% degli introiti netti annui che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche, nonché da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, inclusi i palinsesti diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi. All'interno di tale sotto-quota, una riserva del 70%, pari al 2,24% degli introiti come definiti al periodo precedente, è destinata complessivamente a produzione,



Il Ministro per lo sviluppo economico
Il Ministro per i beni e le attività culturali

finanziamento, pre-acquisto e acquisto delle opere di espressione originale italiana recenti, di cui all'articolo 44, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo. Di tale riserva, almeno il 30% è destinato comunque al pre-acquisto.

2. All'interno della quota dei ricavi che l'emittente televisiva concessionaria deve destinare alle opere europee realizzate da produttori indipendenti, prevista dall'art. 44, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo, è stabilita:

a) una riserva del 24%, pari al 3,6% dei predetti ricavi, da destinare rispettivamente alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto ovvero all'acquisto delle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte;

b) una riserva del 5%, pari allo 0,75% dei predetti ricavi, da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia.

3. L'emittente televisiva concessionaria destina alla produzione, al finanziamento ed al pre-acquisto almeno l'80% della riserva di cui alla precedente lettera a), pari al 2,88% dei ricavi di cui alla medesima lettera a). L'emittente concessionaria destina al pre-acquisto almeno il 30% della sotto-quota di cui al periodo precedente.

4. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto, gli investimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono operati sia direttamente dalle emittenti televisive diverse dalla concessionaria, ovvero dall'emittente televisiva concessionaria, sia da società loro controllanti, controllate o soggette a controllo comune ai sensi di legge. Ai fini del rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 non rilevano eventuali operazioni infragruppo.

Art. 4 – Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2013.

2. Con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 2 del presente decreto, a partire dalla data di cui al comma 1, le quote di riserva previste dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 2, sono ridotte del 40% per il secondo semestre del 2013, del 30% per il 2014 e del 15 % per il 2015.

3. Con riferimento agli obblighi di cui all'art. 3 del presente decreto, a partire dalla data di cui al comma 1, la quota di riserva prevista dal comma 1, primo periodo, e quella di cui al comma 2, lettera a), sono ridotte del 30% per il secondo semestre del 2013 e del 15% per il 2014.



Il Ministro per lo sviluppo economico
Il Ministro per i beni e le attività culturali

4. Al termine del primo anno di applicazione a regime, sia delle quote di riserva relative agli obblighi di trasmissione che di quelle relative agli obblighi di investimento, nella misura prevista dal presente decreto, le medesime quote possono essere oggetto di revisione con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le competenti Commissioni parlamentari, tenuto conto delle condizioni di mercato e della disponibilità delle opere, sulla base delle verifiche effettuate dall'Autorità garante per le comunicazioni ai sensi dell'articolo 44, comma 8, del decreto legislativo.

5. Resta ferma la possibilità di deroga, ove ne ricorrano i presupposti secondo i criteri fissati con il regolamento adottato dall'Autorità garante per le comunicazioni ai sensi dell'art. 44, comma 8, del decreto legislativo.


Del presente decreto verrà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

22 FEB. 2013

IL MINISTRO PER LO
SVILUPPO ECONOMICO



IL MINISTRO PER I BENI E
LE ATTIVITA' CULTURALI





Ministero per lo sviluppo economico
Ministero per i beni e le attività culturali

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DECRETO INTERMINISTERIALE RECANTE CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLE OPERE CINEMATOGRAFICHE DI ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA E QUOTE DI RISERVA NELL'AMBITO DELLE PERCENTUALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 44, COMMI 2 E 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

A. ASPETTI GENERALI DEL PROVVEDIMENTO

L'art. 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni (Testo Unico servizi media audiovisivi), prevede a carico delle emittenti televisive:

- a) un obbligo di programmazione di opere audiovisive europee prodotte negli ultimi 5 anni per almeno il 10% del tempo di programmazione (si intende come tempo di programmazione o di diffusione quello che l'emittente dedica a film, *fiction*, etc., escludendo quello dedicato ad eventi sportivi o programmi d'informazione);
- b) un obbligo di investimento di almeno il 10% dei propri introiti nell'acquisto, pre-acquisto, produzione e finanziamento di opere audiovisive europee; la norma individua il concetto di fatturato/introito in maniera dettagliata, diversamente configurandolo in relazione alla concessionaria del servizio pubblico e a tutte le altre emittenti. Questi limiti sono peraltro innalzati al 15% (programmazione) e al 20% (investimento) per la RAI.

Fermi restando detti limiti, a norma del comma 3 del citato art. 44, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti:

- 1) i criteri per la qualificazione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana (e.o.i.) ovunque prodotte ;
- 2) la percentuale di programmazione da riservare alle opere cinematografiche e.o.i. nell'ambito della quota del 10% o 15% (rispettivamente per le emittenti televisive diverse dalla RAI e per la RAI) dell'obbligo di programmazione di opere europee degli ultimi 5 anni;
- 3) la quota di investimento da riservare da parte delle emittenti alle opere cinematografiche e.o.i. nell'ambito dell'obbligo di investimento del 10% o 20% dei propri introiti (rispettivamente per le emittenti diverse dalla RAI e per la RAI) nella produzione, finanziamento, pre-acquisto e acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti, nonché le singole quote minime percentuali da destinare rispettivamente



Ministero per lo sviluppo economico
Ministero per i beni e le attività culturali

alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto ovvero all'acquisto delle opere cinematografiche e.o.i..

Il decreto in oggetto, quindi, non stabilisce ulteriori limiti, ma specifica, nell'ambito della quota già posta dalla legge, quanto, all'interno di tali quote di investimento e di programmazione, va specificamente riservato alle opere cinematografiche e.o.i.

Il presente provvedimento, che dopo molti anni dà finalmente attuazione all'art. 44 del Testo unico relativamente alle opere cinematografiche e.o.i., si configura quale fondamentale e decisiva misura a sostegno della produzione cinematografica italiana realizzata da produttori indipendenti volta a dare maggiore certezza al settore, in quanto le emittenti televisive dovranno riservare una parte dei propri investimenti e della propria programmazione al cinema del nostro Paese, contribuendo in misura significativa al rilancio di un comparto che ha contribuito a diffondere la cultura e l'immagine dell'Italia nel mondo.

Il decreto, pertanto, costituisce un importante intervento di stabilizzazione degli investimenti cinematografici che, in tal modo, d'ora in poi, sono ancorati a valori oggettivi quali, gli introiti delle emittenti, la quota stabilita dalla legge, la sotto-quota stabilita nel decreto.

Lo schema di decreto è stato sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Al riguardo, mentre il Presidente della Camera, con nota in data 14 febbraio 2013, ha comunicato che gli uffici di Presidenza delle competenti Commissioni hanno convenuto sulla opportunità di non procedere all'esame dello schema di decreto inviato, la 7° Commissione del Senato della Repubblica si è viceversa riunita e, in data 14 febbraio 2013, ha rilasciato parere favorevole, ponendo una serie di condizioni, sulle cui modalità di recepimento ci si soffermerà più avanti (punto E).

B. OPERA DI ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA

Nel definire l'opera cinematografica di espressione originale italiana si è fatto riferimento alla nozione di film contenuta nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e, in conformità alla indicazione data dal Legislatore, oltre che in analogia con alcune normative di altri Paesi europei, all'utilizzo prevalente, nella fase di ripresa, della lingua italiana. Alla medesima sono state assimilate, in conformità alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, le lingue cui la legge medesima accorda tutela in attuazione dell'art. 6 della Costituzione, sempreché il film sia ambientato nelle regioni ove tali lingue sono maggiormente diffuse e che l'utilizzo delle stesse sia strettamente funzionale alle esigenze narrative del film medesimo.

Il rinvio alla definizione di film contenuta nel decreto legislativo n. 28/2004 e ai criteri di riconoscimento dell'opera cinematografica di nazionalità italiana ivi contenuti, comporta che, fatta salva la necessaria compresenza del requisito linguistico richiesto dal presente decreto,



Ministero per lo sviluppo economico
Ministero per i beni e le attività culturali

possono rientrare nella definizione di opera cinematografica di espressione originale italiana anche film in coproduzione internazionale. Si fa presente inoltre, che, ai fini del riconoscimento della nazionalità italiana, per quanto riguarda i requisiti soggettivi richiesti ai fini del medesimo riconoscimento, è prevista l'equiparazione dei cittadini dei Paesi dell'Unione europea ai cittadini italiani .

C. OBBLIGO DI PROGRAMMAZIONE: L'IMPATTO DELLE ALIQUOTE PREVISTE

Le aliquote previste nel decreto in relazione alla programmazione televisiva delle opere di espressione originale italiana sono state determinate tenendo conto della situazione di disponibilità delle stesse sul mercato.

Prendendo a riferimento i dati sulle "ore rilevanti" relative al 2011 riferiti alle riserve in opere europee (dati AGCOM¹), le aliquote proposte farebbero scaturire a carico dei singoli canali televisivi, i numeri indicati nella tabella che segue:

Editore	Nome palinsesto	2011		Obblighi	
		tot ore	ore rilevanti ex art 44 T.U.	n. ore annue da riservare a film e.o.i.	n. film da programmare in un anno(1 film = circa 100 min)
RAI Spa	RAI 1	8.678	6.183	80	46
RAI Spa	RAI 2	8.675	7.309	95	54
RAI Spa	RAI 3	8.321	6.003	78	45
RTI Spa	Canale 5	8.760	5.277	53	30
RTI Spa	Italia 1	8.760	6.013	60	34
RTI Spa	Retequattro	8.760	6.113	61	35
Sky Italia Srl	Sky Cinema 1	8.742	8.276	248	142
Telecom Italia Media Spa	LA7	8.760	6.197	62	35

Se consideriamo che la produzione media annua italiana, a quanto emerge dai dati disponibili presso la Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali, si

¹ Informazioni trasmesse dall'AGCOM alla DG Cinema MiBAC il 19 luglio 2012, dietro specifica richiesta del 17 luglio 2012.



Ministero per lo sviluppo economico
Ministero per i beni e le attività culturali

attesta mediamente su 155 lungometraggi all'anno (comprese le coproduzioni)² e che l'obbligo di programmazione si riferisce, con talune limitate correzioni, alle emittenti e non ai singoli canali televisivi, è evidente che, rispetto a tali obblighi, la disponibilità di prodotto è più che sufficiente a porre le emittenti televisive in condizione di rispettare la quota d'obbligo qui prevista. Ciò, tanto più ove si consideri la possibilità di deroga, espressamente prevista dall'art. 44, comma 8 del T.U. n. 177 /2005, per le emittenti che non abbiano realizzato utili negli due esercizi, che abbiano una quota di mercato inferiore all'1% o abbiano la natura di palinsesto tematico non cinematografico,

**D. OBBLIGHI DI INVESTIMENTO IN OPERE CINEMATOGRAFICHE E.O.I.:
ANALISI COMPARATIVA E DI CONTESTO.**

A) Anche le sotto-quote relative all'obbligo di investimento in opere di espressione originale italiana sono state individuate tenendo conto di alcuni importanti elementi del sistema nonché al termine di un'analisi comparativa con i Paesi europei a noi assimilabili in termini di volumi produttivi e di sviluppo del mercato.

Per quanto riguarda il confronto con i principali *competitors* europei, esaminate le modalità applicative degli obblighi comunitari in Francia, Spagna, Germania e Regno Unito, si sintetizzano di seguito le relative informazioni, tenuto conto delle quali risulterà evidente come le aliquote fissate nel presente provvedimento, tanto per le emittenti diverse da quella concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, quanto per quest'ultima, risultino adeguate, equilibrate e sostanzialmente armoniche con le discipline degli altri principali Paesi UE.

Relativamente al Paese più "vicino" al nostro per caratteristiche del mercato televisivo e cinematografico e delle dinamiche reciproche, ossia la Francia, si osserva come l'obbligo di investimento (aliquota "unica" per tutte le tipologie di *broadcaster*) è fissato nel 3,2% del fatturato netto delle emittenti che trasmettono almeno 50 film all'anno da destinare all'acquisto e coproduzione di film europei, di cui almeno il 2,5% destinato ai film di espressione originale francese. Tre quarti delle spese destinate al pre-acquisto dei diritti di diffusione e alla coproduzione deve essere speso in favore della produzione indipendente³.

² Il dato è stato ottenuto operando una media aritmetica in relazione al numero di film lungometraggi di nazionalità italiana che hanno ottenuto dalla DG Cinema MiBAC il nulla osta per la proiezione in pubblico (cd. "visto censura") negli anni 2010-2012.

³ Vanno tenute ben presenti, tra l'altro, le nozioni di riferimento di investimenti "ammissibili", di pre-acquisto e di produzione indipendente beneficiaria degli apporti, che nel sistema francese hanno una connotazione particolarmente impegnativa per le emittenti; solo per fare un esempio, esiste una limitazione temporale dei diritti di acquisto (sia le trasmissioni che la durata dell'esclusività dei diritti sono limitate a 18 mesi per ogni tipologia di diffusione) ed è prevista solo la possibilità di pre-acquisto di film.



Ministero per lo sviluppo economico
Ministero per i beni e le attività culturali

Dev'essere, d'altro canto, ricordato che le emittenti televisive francesi sono altresì tenute, in virtù di separata normativa, a versare il 5,5% dei propri introiti⁴ ad un Fondo di sostegno gestito dal Centre National de la Cinématographie (CNC), misura che non ha alcun equivalente nella legislazione italiana in relazione al Fondo statale per le attività cinematografiche (compreso nel FUS). Complessivamente, quindi, l'apporto delle TV francesi al settore cinematografico nazionale continuerà, anche dopo l'emanazione del presente decreto, ad essere superiore - in termini di risorse investite - rispetto all'Italia e, in più, convogliato con modalità tecniche, giuridiche e finanziarie molto più stringenti e cogenti sulla pura produzione cinematografica: nel 2011, il Centro Nazionale per la cinematografia ha quantificato l'investimento delle televisioni francesi in opere cinematografiche in 380,4 milioni di euro complessivi (N.B. al netto della tassa sui servizi televisivi del 5,5% sopra menzionata).

Con riferimento alla Spagna, la legge del 2010 intervenuta a regolare gli obblighi di investimento a carico dei *broadcaster* nel settore cinematografico, la quota d'investimento obbligatoria, per le televisioni spagnole "private", è stata ri-determinata nella misura del 3% (da un precedente 5%), di cui almeno la metà in produzioni indipendenti, mentre per la televisione pubblica TVE (che, peraltro, da gennaio 2010 trasmette senza pubblicità) è stata elevata, dal "precedente" 5%, al 6% (tale legge, peraltro, è attualmente al vaglio della Corte costituzionale spagnola).

Per la Germania, l'investimento delle emittenti televisive nella produzione cinematografica è regolato dal Trattato interstatale sulla regolamentazione dell'emittenza radiotelevisiva (il Rundfunkstaatsvertrag), che recepisce i principi stabiliti dalla direttiva europea 2007/65/UE quale cornice generale, senza specificare concretamente la misura dell'investimento nel settore cinematografico in relazione ai ricavi annuali delle emittenti televisive. Le televisioni svolgono un ruolo fondamentale nel finanziamento dei film, sia per quanto attiene le loro contribuzioni al finanziamento dei Fondi regionali, sia per il prelievo di filiera. Delle due reti pubbliche, è in particolare ARD che sostiene la produzione cinematografica, rispetto a ZDF. Si stima che gli investimenti annuali dei *broadcaster* tedeschi alla produzione cinematografica nazionale superi i 20 milioni di euro; questo dato tuttavia non è molto significativo, in quanto il sostegno cinematografico è gestito in misura rilevante a livelli dei vari Fondi regionali che intrattengono rapporti con le emittenti televisive. Da segnalare che le emittenti tv hanno l'obbligo di programmare gratuitamente i *trailer* dei film.

La normativa del Regno Unito, da ultimo, non prevede obblighi, da parte dei *broadcaster*, relativi all'investimento nella produzione di film. In ogni caso, BBC e Film Four/Channel 4 prendono impegni pubblici in investimenti e acquisizioni di film britannici (inclusi i film europei) oltre alle spese su acquisizioni di diritti su film delle *major* statunitensi. Risulta che, nel periodo 2009-2011, la BBC ha finanziato 62 film con un budget totale di 243 milioni di

⁴ Anche se, correlativamente, va detto che le sole tv a pagamento beneficiano di una imposta sul valore aggiunto agevolata con riguardo agli abbonamenti (le entrate pubblicitarie, al contrario, sono soggette all'imposta ordinaria).



Ministero per lo sviluppo economico
Ministero per i beni e le attività culturali

sterline, e Film four /Channel 4 ha supportato 56 film, per un budget totale di 154 milioni di sterline. Anche in questo caso non si tratta di obblighi di spesa, ma le TV hanno investito nella produzione cinematografica circa 400 milioni di sterline in 3 anni (per una media annua di 150 milioni di euro circa, senza alcun obbligo di legge).

Per concludere l'analisi comparativa con i Paesi assimilabili all'Italia, l'applicazione delle aliquote previste nel decreto comporterebbe un investimento annuo a carico delle televisioni italiane di poco superiore a 180 milioni di euro, calcolato sugli "introiti" TV del 2011 (vedi tabelle 1 e 2 allegate). E' notorio, d'altronde, che nel 2012 i fatturati sono diminuiti, e tale tendenza è ancora più evidente nel 2013. E' prevedibile, pertanto, che, al momento dell'entrata in vigore del provvedimento, l'obbligo di investimento complessivo, parametrato sui fatturati, sarà addirittura sensibilmente inferiore.

Rispetto al predetto dato di valore assoluto, si deve constatare, quindi, quanto esso sia fortemente inferiore a quello francese (380 milioni di euro). In più, le televisioni italiane conteggiano tradizionalmente investimenti che in Francia non sono previsti (es. le spese di distribuzione).

Passando al confronto con la Spagna, non si può non evidenziare come le aliquote del presente provvedimento siano indubbiamente inferiori e meno "impattanti".

Quanto al Regno Unito, dove non esiste obbligo di investimento, è importante sottolineare che le televisioni inglesi investono autonomamente circa 150 milioni l'anno di euro nel cinema, in un Paese in cui la forte presenza di film americani ha un impatto assai inferiore rispetto alle esigenze di salvaguardia e tutela della diversità culturale, ed in cui la produzione annua di film totalmente inglesi è inferiore al numero di film totalmente italiani (nel 2011, sono stati prodotti 76 film inglesi al 100% contro i 132 film totalmente italiani). Gli investimenti televisivi britannici, infine, non comprendono talune voci che invece tradizionalmente i *broadcaster* italiani includono (es. le spese di distribuzione).

Da ultimo, va sottolineato come non sia possibile effettuare un confronto diretto e soddisfacente di dati o percentuali con la Germania, data la diversità nell'assetto complessivo del sistema federale, del sistema televisivo, degli organi di sostegno al cinema.

B) Passando all'analisi del contesto di mercato in Italia, una prima considerazione è stata fatta in relazione agli investimenti cinematografici che le televisioni realizzano in relazione ai film italiani.

Si premette che, in assenza della definizione di "opera di espressione originale italiana ovunque prodotta", nozione che proprio il presente decreto è chiamato ad introdurre, si è



Ministero per lo sviluppo economico
Ministero per i beni e le attività culturali

dovuto fare riferimento alla nozione di “film italiano” che, sebbene non esattamente sovrapponibile, costituisce l’unico punto di riferimento allo stato utilizzabile⁵.

Inoltre, poiché per lo stesso motivo, ancora non esistono rilevazioni statistiche ufficiali sugli investimenti effettuati dalle televisioni italiane nel cinema italiano⁶, le valutazioni sono state effettuate tenendo conto di ogni elemento utile attualmente disponibile. In particolare si è fatto riferimento alle informazioni ed ai dati forniti da AGCOM in relazione all’obbligo di investimento in opere audiovisive europee (v. tabella n. 2 sui ricavi complessivi netti riferibili alle singole emittenti nazionali)⁷, ai dati in possesso della Direzione Generale per il cinema in relazione al numero di film prodotti (e per i quali sia stato rilasciato “nulla osta”) in Italia, ai piani finanziari e ai consuntivi di film realizzati con il contributo statale, ai dati contenuti in altre banche dati (es. Anica) e in altre fonti informative (es. bilanci pubblicati delle società, listini delle società di distribuzione, ecc.).

Al riguardo, possono costituire autorevole fonte di riferimento, oltre ai dati sopraindicati, quelli forniti nel settembre 2012 dall’Osservatorio europeo per l’audiovisivo (organo del Consiglio d’Europa, costituito nel 1992, che raccoglie e diffonde dati sull’audiovisivo nel nostro continente)⁸.

Nel decreto in esame vengono definite delle quote che devono bilanciare due esigenze contrapposte. Da un lato, l’appiattimento sui volumi di investimento attualmente destinati alla cinematografia italiana o, addirittura, la determinazione di obblighi di investimento inferiori, non determinerebbe quell’effetto virtuoso che sarebbe auspicabile in seguito all’attuazione della normativa primaria di riferimento. D’altra parte, la individuazione di una quota eccessiva e non ragionevole, oltre a comportare profili di eventuale contrasto con i principi del Trattato UE, potrebbe non essere considerata coerente con l’attuale sviluppo del mercato, come richiesto dalla stessa disposizione di riferimento .

Nella definizione della quota si è inoltre tenuto conto di ulteriori fattori quali:

⁵ Ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 28, può essere riconosciuto quale film di nazionalità italiana, in ipotesi e con alcune condizioni, anche un film che sia “girato” in lingua diversa dall’italiano, purché siano rispettati i requisiti soggettivi (regista, autori ecc.) ed oggettivi previsti nel medesimo decreto legislativo. Il decreto in esame, invece, introduce la categoria dei film di espressione originale italiana ovunque prodotti, in cui non potranno rientrare quei (pochissimi) film che, sebbene di nazionalità italiana, non siano girati in lingua italiana. Nei fatti, quindi, anche se non totalmente sovrapponibili, il numero di film italiani e il numero di film di espressione originale italiana saranno pressoché coincidenti.

⁶ Le verifiche svolte da AGCOM sono riferite, a normativa vigente, all’intero comparto dell’audiovisivo europeo; solo dopo l’adozione del decreto in esame l’Autorità procederà ad analisi quantitative riferite anche alle opere cinematografiche di espressione italiana ai fini delle verifiche di legge (art. 44, comma 8, del Testo unico n. 177/2005 cit.).

⁷ Nota AGCOM n. 64660 del 17 dicembre 2012, di risposta a specifica richiesta del 6 dicembre 2012 della DG Cinema MiBAC.

⁸ Documento dell’Osservatorio europeo dell’audiovisivo presentato il 3 settembre 2012 nel corso dei lavori del Convegno internazionale “Strategie europee per il cinema”, tenutosi nell’ambito della 69° Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.



Ministero per lo sviluppo economico
Ministero per i beni e le attività culturali

- la necessità di pervenire ad una stabilizzazione degli investimenti nel settore cinema: ferma restando la proporzionalità dell'investimento rispetto agli introiti delle emittenti – e quindi la rispondenza all'andamento del mercato – la misura si pone in veste anti-ciclica, evitando che i tagli si abbattano solo sul prodotto indipendente, oggetto dell'obbligo di investimento.

- la necessità di favorire la produzione di nuove opere cinematografiche italiane: a tal fine si è avuto riguardo, in particolare, agli elementi caratteristici della produzione cinematografica e della catena del valore del prodotto, che richiedono che l'investimento sia effettuato in una fase produttiva precedente all'immissione del prodotto sul suo mercato tipico (la sala). Di qui l'esigenza di riservare una congrua percentuale al pre-acquisto rispetto alle altre forme di investimento, anche in considerazione che tale modalità di investimento costituisce, innegabilmente, la forma più efficace di potenziamento della produzione cinematografica indipendente⁹.

Naturalmente, resta ferma la più ampia libertà imprenditoriale di investire sul tipo di cinema di espressione originale italiana ritenuto più adatto alla propria linea editoriale.

**E. IL TESTO DEL DECRETO ALLA LUCE DEL PARERE DELLA
COMMISSIONE VIII DEL SENATO**

Come anticipato, sullo schema di decreto interministeriale è stato acquisito il parere della Commissione VII del Senato, che ha espresso parere favorevole con le seguenti condizioni:

- 1) *“si reputa preferibile diminuire al 3 per cento (dall'attuale 3,5 per cento) la quota di investimento di opere cinematografiche di e.o.i. a carico delle emittenti televisive diverse dalla concessionaria del servizio pubblico, per due motivi:*
 - 1.1 *la soglia del 3,5 per cento è una percentuale elevata e potrebbe essere giudicata dalla Commissione europea in parte di carattere protezionistico della nostra industria;*
 - 1.2 *la diversificazione delle quote di investimento per opere cinematografiche di e.o.i. impatta maggiormente sulle altre emittenti televisive rispetto alla concessionaria del servizio pubblico; laddove si ritenesse essenziale mantenere inalterato il finanziamento complessivo per le opere cinematografiche di e.o.i., si potrebbe ricorrere ad un aumento della quota RAI;*
- 2) *si ritiene opportuno inserire una certa gradualità anche nell'applicazione dell'articolo 3 sugli obblighi di investimento, secondo la stessa gradualità prevista per le quote di trasmissione dall'articolo 4. Tale gradualità si giustificerebbe per varie ragioni:*

⁹ In Francia, ad esempio, l'intero investimento delle emittenti televisive in opere cinematografiche di espressione originale francese deve essere effettuato attraverso il pre-acquisto.



Ministero per lo sviluppo economico
Ministero per i beni e le attività culturali

- 2.1 *l'anno 2013 è già in corso, e dunque gli investimenti sono stati presumibilmente già decisi;*
- 2.2 *l'attuale recessione incide cospicuamente sugli introiti delle emittenti televisive (in particolare sugli introiti pubblicitari);*
- 2.3 *tutte le emittenti televisive sono fortemente impegnate anche nel settore della produzione della fiction”.*

Rispetto all'aliquota da porre a carico delle emittenti diverse dalla concessionaria del pubblico servizio, le Amministrazioni ritengono di dover recepire l'indicazione della Commissione VII del Senato della Repubblica rispetto ad una maggiore differenziazione fra le aliquote poste a carico della concessionaria del servizio pubblico e quelle poste a carico delle altre emittenti. Tuttavia, si ritiene che aderire integralmente all'indicazione della Commissione (cioè, abbassare l'aliquota a carico delle emittenti “non concessionarie” al 30%, ovvero aumentare l'aliquota posta a carico del “concessionario”), porterebbe a risultati incongrui rispetto alle finalità del decreto. In particolare, aumentare l'aliquota a carico della RAI nella misura idonea a ridurre la differenza, avrebbe un impatto eccessivo nell'autonomia gestionale dell'azienda pubblica considerando le attuali condizioni di mercato; d'altra parte, abbassare l'aliquota proposta per le emittenti “non concessionarie” al valore suggerito dalla Commissione, potrebbe determinare un volume complessivo di investimenti inferiore a quello attualmente realizzato dalle emittenti nel loro complesso.

E' più ragionevole, quindi, attestarsi, per le emittenti diverse dalla RAI, sull'aliquota del 3,2%, “intermedia” fra quella proposta nello schema di decreto trasmesso al Parlamento (3,5%) e quella suggerita dalla Commissione (3%).

Infatti, prendendo a riferimento i dati contenuti nella tabella 2 allegata, ipotizzando l'aliquota RAI nella misura definita (3,6% degli introiti) e l'aliquota a carico delle altre emittenti nella misura del 3,2%, l'investimento complessivo ammonterebbe a 182 milioni di euro all'anno.¹⁰ Tale valore è comunque molto vicino agli investimenti che le televisioni, in considerazione dei volumi di fatturato del 2011, hanno autonomamente effettuato. Se l'aliquota a carico delle emittenti diverse dalla RAI fosse fissata al 3%, gli investimenti complessivi finirebbero con l'essere inferiori a quelli attualmente realizzati. Giova ricordare che, qualora l'aliquota rimanesse quella contenuta nello schema di decreto trasmesso al Parlamento (3,5%), tale valore si sarebbe attestato su poco più di 190 milioni.

L'aliquota del 3,2%, pertanto, costituisce un valore intermedio proporzionato ed equilibrato, che tiene conto delle finalità del decreto e delle considerazioni espresse nel parere espresso dalla Commissione VII del Senato.

¹⁰ Tale simulazione è effettuata sui fatturati del 2011 (dati AGCOM, citati in nota 7)



Ministero per lo sviluppo economico
Ministero per i beni e le attività culturali

Per quanto riguarda il principio della gradualità suggerito dalla Commissione, si ritiene condivisibile la necessità di un'applicazione graduale anche delle quote di investimento, proprio alla luce delle considerazioni espresse dalla Commissione VII. Per salvaguardare l'esigenza che il decreto crei quel percorso virtuoso fra nuova creazione di contenuti cinematografici italiani e possibilità per le emittenti televisive di disporre, anche nei prossimi anni, di prodotto cinematografico sufficiente dal punto di vista quantitativo e qualitativo, è preferibile che tale gradualità non coincida esattamente con quella prevista per l'obbligo di trasmissione. Pertanto, al fine di bilanciare gli obiettivi che la legge assegna al decreto e le esigenze segnalate dalla Commissione, si ritiene opportuno introdurre la gradualità anche per gli obblighi di investimento in relazione agli anni 2013 e 2014. L'impatto delle sottoquote, in ogni caso, va rapportato al nuovo valore dell'aliquota che non è più pari al 3,5% - come previsto nello schema sottoposto all'esame della Commissione - bensì al 3,2% fissato in seguito al parere.

E' importante sottolineare, d'altra parte, che attraverso il decreto in esame si sta dando attuazione per la prima volta all'art. 44 del T.U. e ciò sia con riferimento alla definizione di opera cinematografica di espressione italiana, sia con riferimento alla definizione degli obblighi di investimento in opere cinematografiche italiane.

Trattandosi di una disciplina innovativa, pertanto, l'effettivo impatto delle quote di riserva sul mercato potrà essere valutato alla luce della loro applicazione nel tempo, al fine di verificarne i positivi effetti sulla produzione di opere cinematografiche italiane riferibili alla produzione indipendente.

Proprio per tale motivo, ferme restando le prerogative dei Ministri nel rivedere, in ogni momento, le quote sia di diffusione che di investimento, ove ne ravvisino l'opportunità, è stata comunque espressamente disciplinata la possibilità di rideterminare entrambe le quote di riserva, decorso un anno dalla vigenza a regime delle stesse.

La normativa primaria, giova inoltre ricordare, contiene già dei correttivi al fine di evitare che possano essere imposte quote non sostenibili dai soggetti obbligati.

A norma del comma 8 del predetto art. 44, infatti, possono chiedere la deroga totale o parziale all'obbligo di investimento o di programmazione illustrandone i motivi, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni le emittenti che, indipendentemente se "in chiaro" o a pagamento, soddisfino almeno una delle seguenti condizioni: a) non abbiano realizzato utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio (relativamente ai servizi audiovisivi per cui si chiede deroga); abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratto o convenzioni con soggetti pubblici o privati, provvidenze pubbliche e offerte tv a pagamento, inferiore all'1%; c) abbiano la natura di palinsesto tematico o catalogo tematico (ovviamente, non cinematografico). Ai fini della concessione



Ministero per lo sviluppo economico
Ministero per i beni e le attività culturali

della deroga, l'AGCOM valuta, tra l'altro, l'effettiva disponibilità delle opere e.o.i. in questione sul mercato.

L'efficacia del decreto, potrà dunque ulteriormente essere testata anche alla luce delle deroghe concesse dall'Autorità nell'arco temporale della disciplina transitoria e nel successivo anno a regime.

F. Si illustrano, di seguito, i principali contenuti degli articoli di cui si compone il provvedimento.

ART. 1 – DEFINIZIONI

LINGUA

Si definisce come di espressione originale italiana (e.o.i.) l'opera cinematografica la cui versione originale sia prevalentemente in italiano o dialetti italiani (il minutaggio del "parlato" in lingua italiana – o dialetti – deve essere superiore al 50% del minutaggio complessivo).

Per i soli film ambientati (anche solo in parte) nelle regioni dove risiedono minoranze linguistiche riconosciute (l. 482/1990), ovvero in relazione a personaggi provenienti dalle medesime regioni, sono equiparate all'italiano anche le altre lingue (quelle delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle che parlano il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo) riconosciute da detta legge, ma solo se l'utilizzo di tali lingue sia, in ogni caso, strettamente funzionale alla narrazione.

La necessità della precisazione nasce dall'esigenza di evitare, ad esempio, che un film girato in una lingua straniera ma utilizzata da minoranze linguistiche, in quanto di nazionalità italiana perché prodotto in coproduzione, possa accedere alla qualifica e.o.i. anche se in realtà si tratta di un film sostanzialmente non di "espressione italiana".

ART. 2 - QUOTE DI PROGRAMMAZIONE

1. OBBLIGHI DELLE TELEVISIONI DIVERSE DALLA RAI

- 1% del tempo di diffusione per i palinsesti non tematici;
- 3% del tempo di diffusione per i palinsesti tematici a carattere cinematografico.

Le quote di programmazione sono state quantificate dopo un'accurata valutazione dell'attuale programmazione di cinema italiano recente, confrontata con le risultanze delle rilevazioni annuali dell'A.G.Com., nonché della effettiva disponibilità di nuovo prodotto a disposizione degli editori televisivi.



Ministero per lo sviluppo economico
Ministero per i beni e le attività culturali

Va osservato che in Italia si producono ogni anno circa 150 nuovi film. Di questi, fino al 2011, circa la metà è stata prodotta con intervento in produzione o distribuzione delle emittenti televisive, direttamente o attraverso le loro controllate specializzate. Ciò consente di individuare un nesso logico tra quanto prodotto e quanto dovrebbe essere programmato, nonché la sostenibilità della sotto-quota individuata.

Nel presente decreto è infatti necessario definire una sotto-quota da individuare all'interno della quota del 10% del tempo netto rilevante, già definita dal d.lgs. 177/2005, da dedicare a opere europee recenti.

Le sotto-quote individuate sono pari:

- per i palinsesti non tematici, all'1% del tempo. Si sottolinea che può trattarsi anche di repliche. Un valore totalmente nella disponibilità delle emittenti già attualmente;
- per i palinsesti tematici dedicati alle opere cinematografiche, al 3% del tempo. In questo caso il tempo rilevante è maggiore, visto il carattere tematico della programmazione, ma si fa presente che il 50% del tempo dovrebbe essere già dedicato a opere europee (in questo genere di canale, film). Si tratta quindi, anche in questo caso al lordo delle repliche, di una misura totalmente nella disponibilità delle emittenti tematiche di cinema.

2. OBBLIGHI DELLA RAI TV

- 1,3% del tempo di trasmissione per i palinsesti non tematici;
- 4% del tempo di trasmissione per i palinsesti tematici a carattere cinematografico.

Per quanto riguarda la concessionaria di servizio pubblico, la quota obbligatoria da dedicare a opere europee recenti prevista dal d.lgs. n. 177/2005 è superiore (20% del tempo netto rilevante) ma, secondo le rilevazioni dell'A.G.Com., il tempo netto rilevante è inferiore, vista la composizione storica dei palinsesti. Si è ritenuto comunque di considerare un ruolo maggiore per la concessionaria del servizio pubblico nella promozione del cinema italiano recente, in particolare sull'emittente tematica dedicata al cinema, che sviluppa:

- per i palinsesti non tematici, per l'1,3% del tempo (un valore totalmente nella disponibilità della concessionaria);
- per i palinsesti tematici dedicati alle opere cinematografiche, per il 4% del tempo. Anche in questo caso il tempo rilevante è maggiore, visto il carattere tematico della programmazione, ed il 50% del tempo dovrebbe essere già dedicato a opere europee (film). Sempre al lordo delle repliche, si tratta di una misura che consente all'emittente pubblica italiana dedicata al cinema (che dovrebbe avere una missione specifica di promozione del cinema italiano, peraltro in gran parte anche dalla RAI prodotto) di dedicare a prodotti di altre categorie gran parte del suo tempo.



Ministero per lo sviluppo economico
Ministero per i beni e le attività culturali

ART. 3 - QUOTE DI INVESTIMENTO

1. OBBLIGHI DELLE TELEVISIONI DIVERSE DALLA RAI

L'art. 44, comma 3, primo, secondo e terzo periodo, T.U. servizi media audiovisivi, per le emittenti televisive non RAI prevede che sia destinato alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee di produttori indipendenti almeno il 10% degli introiti netti delle emittenti televisive (definiti come quelli derivanti da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici o privati, provvidenze pubbliche, offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo).

Lo schema di d.m. stabilisce la quota riservata alle opere cinematografiche italiane e le sottoquote per quelle recenti:

- 3,2% degli introiti netti derivanti da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati e provvidenze pubbliche e degli introiti netti dell'offerta tv a pagamento di programmi non sportivi, di cui il 70% destinato a produzione, finanziamento, pre-acquisto ed acquisto di opere recenti; almeno il 30% di detta ultima riserva è specificamente finalizzato al pre-acquisto.

Con riferimento alle emittenti diverse dalla RAI, la disciplina in esame cerca inoltre di sostenere l'investimento nel pre-acquisto dei diritti stessi. All'interno, difatti, della sottoquota del 32% (quindi, 3,2% degli introiti netti) destinata a produzione, finanziamento, pre-acquisto ed acquisto di opere recenti da parte delle tv diverse dalla RAI, almeno il 70% è destinato complessivamente a produzione, finanziamento e pre-acquisto; almeno il 30% di detto 70%, infine, è destinato comunque al pre-acquisto.

2. OBBLIGHI DELLA RAI TV

L'art. 44, comma 3, quarto periodo, del T.U. servizi media audiovisivi (d.lgs. 177/2005) prevede per la RAI che sia destinato alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee di produttori indipendenti almeno il 15% dei ricavi complessivi annui derivanti da abbonamenti e pubblicità. All'interno di tale quota il d.m. deve prevedere una riserva non inferiore al 20% destinata a opere cinematografiche italiane (non è specificato se recenti o meno) e una riserva non inferiore al 5% a opere di animazione per l'infanzia.



Ministero per lo sviluppo economico
Ministero per i beni e le attività culturali

Lo schema di d.m. prevede:

- 3,6% dei ricavi (24% di 15%) per le opere cinematografiche italiane;
- 0,75% dei ricavi (5% di 15%) per le opere di animazione per l'infanzia.

Le sotto-quote indicate sono state individuate, anche per la RAI, in virtù dei medesimi principi di base utilizzati per le emittenti diverse. A causa della differente prescrizione del d.lgs. n. 177/2005 per la concessionaria, la differenza nelle percentuali risponde alla necessità di produrre i medesimi effetti, senza introdurre misure di disparità. La differente responsabilità della concessionaria per il suo ruolo di servizio pubblico deve evidentemente concretizzarsi nella scelta di film che rispondano alla sua missione, nel rispetto della sostenibilità di bilancio.

Per la RAI è previsto un limite minimo per produzione, finanziamento e pre-acquisto, perché in tal modo si impone che almeno l'80% dell'investimento complessivo (pari al 2,88% dei ricavi) sia operato prima del completamento dell'opera (i relativi contratti sono da stipularsi prima della fine delle riprese) e quindi necessariamente su opere recenti. Inoltre, il pre-acquisto Rai non può essere comunque inferiore al 30% di detta riserva.

3. CARATTERISTICHE DEI SOGGETTI INVESTITORI

L'investimento delle televisioni può essere sia diretto sia tramite società controllate o collegate o soggette a controllo (es. Rai Cinema per RAI, Medusa per Mediaset¹¹). Non rilevano le operazioni infragruppo.

ART. 4 - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

Il provvedimento entra in vigore il 1° luglio 2013.

Sono previste disposizioni per consentire, da un lato, una relativa ma necessaria gradualità nell'entrata in vigore "a regime" della disciplina, con riguardo agli obblighi di programmazione dei film, ridotti del 40% per il secondo semestre 2013, del 30% per il 2014 e del 15% per il 2015, anche in considerazione della quantità di "prodotto disponibile" (o.e.o.i.), e con riguardo agli obblighi di investimento, ridotti del 30% per il secondo semestre 2013 e del 15% per il 2014.

E', peraltro, stabilita una possibilità di revisione sia delle quote di programmazione che di investimento al termine del primo anno di applicazione, sempre sentite le Commissioni parlamentari, tenuto conto dell'evoluzione del mercato e della disponibilità delle opere, sulla

¹¹ Anche questa modalità operativa e la stessa esistenza di imprese cinematografiche di diretta emanazione delle emittenti e che operano in tutti i settori della filiera cinematografica, compresa la distribuzione, è un elemento di forte differenziazione rispetto al modello francese ed è tipica del solo mercato italiano.



Ministero per lo sviluppo economico
Ministero per i beni e le attività culturali

base delle verifiche operate dall'AGCOM ai sensi dell'art. 44, comma 8, del d.lgs. n. 177/2005.

Alla luce di quanto sopra esposto, si trasmette lo schema di decreto da adottare ai sensi della normativa sopra richiamata.

ROMA, 22 FEB. 2013

Il Capo di Gabinetto
del Ministero per lo sviluppo economico

M. Tosello

Il Capo di Gabinetto
del Ministero per i beni e le attività culturali

Adriano Pasini Caleley



Ministero per lo sviluppo economico
Ministero per i beni e le attività culturali

TABELLA 1
RICA VI ex art. 44 comma 3, del d.lgs 177/2005

	2009	2010	2011
RAI SpA	<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
RTI reti televisive italiane srl (mediaset)	<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
Telecom Italia Media	<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
SKY (e altre emittenti su piattaforma Sky)*	<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
TOTALE	5.800.838.860	5.603.671.472	5.370.032.846

*relativamente a Sky, si ricorda che sulla piattaforma, i cui abbonamenti sono gestiti e riscossi unitariamente da Sky medesima, "transitano" pacchetti di programmi la cui responsabilità editoriale è in capo ad altri soggetti e che al riguardo AGCOM sta svolgendo una approfondita istruttoria finalizzata a chiarire il fatturato "utile"

Per esigenze di riservatezza, i dati vengono esposti solo in forma aggregata; gli uffici, tuttavia, hanno svolto le indagini e le simulazioni lavorando sui dati disaggregati



Ministero per lo sviluppo economico
Ministero per i beni e le attività culturali

Tabella 2: Obblighi di investimento derivanti da applicazione aliquote proposte (3,6% RAI e 3,2% altre emittenti)

	2009		2010		2011	
	obbligo di investimento in produzione finanziamento acquisto e preacquisto	di cui in p/f//pa/a recenti (per RAI solo p/f//pa)	obbligo di investimento in produzione finanziamento acquisto e preacquisto	di cui in p/f//pa/a recenti (per RAI solo p/f//pa)	obbligo di investimento in produzione finanziamento acquisto e preacquisto	di cui in p/f//pa/a recenti
RAI SpA	Omissis	Omissis	Omissis	Omissis	Omissis	Omissis
RTI reti televisive italiane srl (mediaset)	Omissis	Omissis	Omissis	Omissis	Omissis	Omissis
Telecom Italia Media	Omissis	Omissis	Omissis	Omissis	Omissis	Omissis
SKY (e altre emittenti su piattaforma Sky)	Omissis	Omissis	Omissis	Omissis	Omissis	Omissis
TOTALI	196.136.243	146.489.770	189.829.487	142.341.441	182.209.051	136.877.536
		43.946.931	42.702.432	41.063.261		

Per esigenze di riservatezza, i dati vengono esposti solo in forma aggregata; gli uffici, tuttavia, hanno svolto le indagini e le simulazioni lavorando sui dati disaggregati